

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4984 del 30/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA avente sede legale in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale l'insediamento ove si svolge attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1 sito in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5209 del 29/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA avente sede legale in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale l'insediamento ove si svolge attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1 sito in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni.**

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto- rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale tra- sferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 20/11/2021, acquisita al Prot. Com.le n. 18415 e da Arpae al PG/2021/181411 del 25/11/2021,

da **AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** nella persona di delegato dalla Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1 sito in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che con nota Prot. Com.le 20399 del 21/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/197082, il SUAP del Comune di Meldola ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 04/02/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 1814 e da Arpae al PG/2022/18610;

Considerato che, a seguito di richiesta da parte della ditta in data 15/03/2022, il SUAP con Nota Prot. Com.le 5001 del 21/03/2022, acquisita al PG/2022/46926, ha concesso la sospensione dei termini del procedimento;

Tenuto conto che con Nota Prot. Com.le 5919 del 04/04/2022, acquisita al PG/2022/55973, il SUAP ha trasmesso alla ditta i pareri tecnici sfavorevoli emessi da Arpae Servizio Territoriale relativamente sia allo scarico di acque reflue industriali sia allo scarico di acque reflue domestiche, al fine di produrre congrua documentazione all'atto di riattivazione dei tempi del procedimento;

Visto che in data 01/08/2022 la ditta ha trasmesso al SUAP idonea documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 13533 e da Arpae al PG/2022/126952, riprendendo i tempi del procedimento;

Vista la comunicazione di variazione del Legale Rappresentante dell'impresa, acquisita al PG/2022/149302;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota 16298/2022 del 19/09/2022, acquisita al PG/2022/153218, il Responsabile dell'Area Tecnica - Opere Pubbliche - Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola ha trasmesso la propria presa d'atto rispetto a quanto dichiarato in merito all'impatto acustico generato dell'attività alla "SCHEDE E - IMPATTO ACUSTICO" corredata dalla documentazione asseverata allegata all'Istanza, esprimendo parere favorevole;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali (derivanti dalla confluenza di acque reflue industriali e acque di prima pioggia): Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/09/2022;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Nota Prot. Com.le 16298/2022 del 19/09/2022, acquisita al PG/2022/153218, a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Meldola;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e **ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento resi da Federica Milandri e Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F./P.IVA 00780270401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni, **per l'insediamento ove si svolge attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1 sito in Comune di Meldola, Via Vicinale dei Saragoni.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;**
- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt.

216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente l'attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1, richiede autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di acque reflue industriali deriva dalla confluenza di dei reflui derivanti dal lavaggio delle ruote dei mezzi aziendali, dal lavaggio dei cassoni di trasporto dei sottoprodotti e attrezzature, dal lavaggio delle pavimentazioni interne (in Planimetria edificio B ed edificio D) ed esterne adibite alla lavorazione (in Planimetria area B), dal dilavamento meteorico delle stesse aree esterne dedicate alla lavorazione e dalla acque di prima pioggia dei piazzali interessati dal transito degli automezzi (in Planimetria area A Ovest ed area C Sud);
- Le acque di prima pioggia, prima della confluenza all'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, vengono preventivamente trattate, come di seguito riportato;
 - Acque di prima pioggia Area Sud (C) di c.a. 2.781 mq: vasca di accumulo di 15,75 mc, di cui 1,55 mc per deposito fanghi;
 - Acque di prima pioggia Area Ovest (A) di c.a. 1.023 mq: vasca di accumulo di 5,7 mc, di cui 0,57 mc per deposito fanghi;
 - A servizio di entrambe le vasche: dissabbiatore da 0,63 mc e disoleatore con filtro a coalescenza con volume di separazione di mc 0,638;
- Le acque reflue, sopra descritte, derivanti dalla confluenza di acque reflue industriali e acque di prima pioggia, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione.
- Lo scarico finale recapita nel Torrente Voltre, afferente al Fiume Bidente- Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- È stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 25/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/181898. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole.
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 05/09/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/144181.
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 25/11/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/181411, così come successivamente integrati/modificati in data 04/02/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/18610 e in data 08/08/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/132389;
- Tavola 3a comprensiva dello schema fognario, recante ad oggetto: "Planimetria Generale Stato Modificato", datata Luglio 2022, in scale varie, acquisita agli atti in data 08/08/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/132389(*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Vicinale dei Saragoni snc – Fraz. Castelnuovo Strada per Teodorano – Comune di Meldola
Destinazione dell'insediamento	Deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di cat. 3 e trasporto di sottoprodotti di cat. 3-2-1
Classificazione dello scarico	<i>Acque reflue industriali</i> (derivanti dalla confluenza di acque reflue industriali e acque di prima pioggia)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi al quale confluiscono unitamente alle acque reflue industriali, le acque di prima pioggia preventivamente trattate: - <u>Acque di prima pioggia Area Sud (C)</u> di c.a. 2.781 mq: vasca di accumulo di 15,75 mc, di cui 1,55 mc per deposito fanghi; - <u>Acque di prima pioggia Area Ovest (A)</u> di c.a. 1.023 mq: vasca di accumulo di 5,7 mc, di cui 0,57 mc per deposito fanghi; - <u>A servizio di entrambe le vasche:</u> dissabbiatore da 0,63 mc e disoleatore con filtro a coalescenza con volume di separazione di mc 0,638
Corpo Recettore	Torrente Voltre, confluyente nel Fiume Bidente, afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:**Acque reflue industriali:**

1. Tutte le lavorazioni con potenziale produzione di acque reflue (lavaggi, percolamenti, etc...) dovranno essere svolte su aree con fognatura convogliata al depuratore, come rappresentato nella Planimetria denominata Tav. 3a, allegata al presente atto, recante ad oggetto "Planimetria Generale Stato modificato".
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le attività di manutenzione e controllo del depuratore a fanghi attivi dovranno essere affidate a personale specializzato e annotate su apposito registro di conduzione da conservarsi presso l'impianto.
4. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento i fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

Acque di prima pioggia:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia delle vasche di sedimentazione dei reflui. I pozzetti di ispezione e manutenzione delle vasche di sedimentazione, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza.
3. Il disoleatore dovrà essere alimentato con una portata di 0,79 mc/h, ottenuta mediante sistema temporizzato di pausa/lavoro delle pompe che permetta di regolare la portata di trattamento.
4. Il disoleatore dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati e di un sistema di allarme acustico/visivo che segnali l'entrata in funzione della chiusura automatica.
5. I fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche di sedimentazione dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo

smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

PRESCRIZIONI COMUNI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3 -colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. **Dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione/campionamento terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, posto immediatamente a valle del depuratore, prima di qualsiasi altro pozzetto di raccordo utilizzato per il convogliamento di acque che potrebbero contribuire ad una diluizione dei reflui industriali.** Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. **Al termine dei lavori e prima dell'attivazione dello scarico, dovrà essere prodotta una Planimetria dell'impianto fognario, con indicato il posizionamento del pozzetto di prelievo campioni di acque reflue industriali.**
4. **Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Idrocarburi totali, Tensioattivi Totali, Test di tossicità acuta. L'esito analitico di tale autocontrollo dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
5. **La data di attivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa.**
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Vista la domanda presentata in data 20/11/2021, assunta al PG. del Comune di Meldola con il n. 18415, dal legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE S.r.l., tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, tramite fossa Imhoff, filtro batterico aerobico e pozzetti degrassatori, sito in Strada Vicinale dei Saragoni – Meldola (FC), insistente su di un'area identificata catastalmente al Foglio n. 66 Particelle nn. 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 95, 96;

Visto il parere in merito espresso da ARPAE - SinaDoc N. 33564/2022 - assunto al PG. del Comune di Meldola con il n. 14498 del 22/08/2022;

Vista la planimetria allegata all'integrazione prodotta dalla ditta e assunta al PG. del Comune di Meldola con il n. 13533 del 01/08/2022;

Visto il D.Lgs. 152/06 e succ. mod. e int.;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	AZIENDA AGRICOLA DEL VOLTRE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Str. Vicinale dei Saragoni, Meldola
Destinazione d'uso dell'insediamento	Insedimento adibito a deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale
Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	Abitanti equivalenti totali n. 11
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 510 lt a servizio delle docce e dei bagni dell'edificio "F" Degrassatore da 165 lt a servizio dei bagni dell'edificio "A" Fossa Imhoff da 11 A.E. Comparto di sedimentazione: 552 lt Comparto di digestione: 2538 lt Filtro batterico aerobico da 10,12 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m Vasca di sedimentazione (per la sedimentazione finale) da 350 lt

PRESCRIZIONI:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni

superficiali.

2. La fossa Imhoff, la vasca di sedimentazione, ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, la vasca di sedimentazione, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti

La presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale qualora:

- intervengano modifiche all'edificio in oggetto tali da determinare variazioni alle caratteristiche quali quantitative dello scarico;
- non siano osservate le prescrizioni della presente autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi;
- non siano rispettate tutte le prescrizioni di legge o il regolamento vigente e le disposizioni successive che l'Amministrazione ritenesse di dover impartire.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.